

Prot. 4388.2020.U



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

Portale Deposito atti Penali (PDP) avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui al decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visti i provvedimenti già adottati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica e per assicurare, al contempo, la continuità e l'efficienza delle attività dell'Ufficio;

visti, in particolare, i provvedimenti assunti per assicurare, anche in ragione della necessità, correlata all'attuale, gravissima emergenza epidemiologica, la massima implementazione possibile dei processi di digitalizzazione dell'attività dell'Ufficio, con peculiare riguardo all'estensione dell'operatività del T.I.A.P.;

dato atto che con il decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, all'art. 24, sono state dettate disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che in data 4 novembre 2020 è intervenuto il Decreto del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia richiesto dalla norma sopra indicata per l'individuazione del portale del processo penale telematico presso cui dovranno essere depositate memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p. presso gli Uffici delle procure della repubblica presso i tribunali;

considerato che l'operatività del portale sarà ulteriormente accentuata a seguito dell'adozione di *"uno o più decreti del Ministro della Giustizia"* con i quali (*ex art. 24, comma 2, d.l. 137/2020*) *"saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico"* nel predetto portale, con conseguente estensione della rigorosa regola di disciplina secondo la quale *"l'invio per posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge"* (art. 24, comma 6, d.l. 137/2020);

rilevato, altresì, che in data 9 novembre 2020 è intervenuto il Decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia richiesto dalla norma sopra indicata per l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari



u

destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020 e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti;

all'esito delle opportune interlocuzioni preliminari con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Siena e Montepulciano e verificata la piena operatività del sistema.

DISPONE

quanto segue.

1. Il deposito della nomina fiduciaria, nonché di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p., una volta intervenuta la *discovery* degli atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sarà effettuato esclusivamente per via telematica attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito atti Penali (PDP).

Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel *Re.Ge.WEB* della nomina del difensore, risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato ad atto firmato digitalmente. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati nell'art. 4 e 5 del Provvedimento n. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, nonché secondo la procedura indicata nell'art. 6 del suddetto provvedimento.

Per ridurre al minimo i possibili malfunzionamenti in fase di invio, si avrà cura di osservare le seguenti raccomandazioni nella redazione dell'atto:

- NON utilizzare abbreviazioni (ad esempio, scrivere codice penale e non c.p.);
- effettuare la scansione verificando la corretta leggibilità dell'atto (assenza di righe o altre imperfezioni causate dalla dematerializzazione di atti non nativi digitali);
- scrivere nome e cognome di avvocato ed indagato utilizzando il carattere stampatello;
- dimensione attuale massima del file da allegare: 30 MB.

2. Al fine di consentire la tempestiva e razionale gestione dei depositi effettuati dai difensori tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP), i Magistrati dell'Ufficio indicheranno nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415 bis* c.p.p. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) della propria Segreteria, cui il difensore, dopo aver effettuato il deposito sul PDP, procederà

all'invio della relativa "ricevuta di inoltrato" rilasciata dal medesimo PDP; in calce all'avviso ex art. 415 bis c.p.p., sarà inserita la seguente dizione "Si comunica al difensore che, in caso di deposito della nomina e di documenti sul Portale Deposito Atti Penali, dovrà essere inviata la relativa "ricevuta di inoltrato" al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): _____".

I Magistrati dell'Ufficio avranno cura di allegare agli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. che alla data del 28 ottobre 2020 risultino già emessi, ma non ancora trasmessi per l'esecuzione delle notificazioni, una separata comunicazione ove sarà indicata la seguente dizione: "Si comunica al difensore che, in caso di deposito della nomina e di documenti sul Portale Deposito atti Penali, dovrà essere inviata la relativa "ricevuta di inoltrato" al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): _____".

Si ricordano di seguito gli indirizzi PEO delle Segreterie dei Magistrati:

- segreteriaprocuratore.procura.siena@giustizia.it (Procuratore);
- segreteriapenale1.procura.siena@giustizia.it (dott. Marini – dott. Rosa);
- segreteriapenale2.procura.siena@giustizia.it (dott.ssa Menicucci – dott. Ludovici);
- segreteriapenale3.procura.siena@giustizia.it (dott.ssa Magnini – dott.ssa Faina);
- segreteriapenale4.procura.siena@giustizia.it (dott. De Flammineis);
- segreteriapenale5.procura.siena@giustizia.it (dott.ssa Benetti).

3. La Segreteria del Magistrato assegnatario, dopo aver ricevuto la mail del difensore con la quale è stata trasmessa la "ricevuta di inoltrato", procederà all'immediata verifica sul Portale Deposito atti Penali (PDP), anche tramite ricerca testuale (nome del pubblico ministero assegnatario), dell'avvenuto deposito della nomina e degli atti da parte del difensore, procedendo, altresì, all'accettazione o al rifiuto del deposito nei casi specificati dal sistema informatico.

L'attività di verifica sul Portale andrà comunque svolta quotidianamente, a prescindere dall'invio per posta elettronica delle "ricevute di inoltrato" rilasciate dal PDP. In ogni caso, prima della definizione del procedimento, con la trasmissione del fascicolo all'ufficio GIP o all'ufficio dibattimento, dovrà aversi cura di verificare l'eventuale avvenuto deposito di nomina e atti del difensore sul Portale Deposito Atti Penali (PDP), al fine di non incorrere in vizi procedurali.

La Segreteria del Magistrato assegnatario curerà, altresì, il ribaltamento degli atti difensivi depositati sul Portale Deposito atti Penali (PDP) nel T.I.A.P, così da garantire il costante aggiornamento del fascicolo digitalizzato. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, provvederà altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto.

5. Sono revocate con effetto immediato le disposizioni che regolano il deposito da parte dei difensori di atti successivi alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., dovendo il deposito degli atti sopra richiamati avvenire esclusivamente tramite Portale Deposito atti Penali (PDP).

In nessun caso, il deposito degli atti indicati dall'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p. potrà aver luogo mediante posta elettronica certificata, stante la nettezza delle previsioni legali in tema di assoluta inefficacia di tale modalità di comunicazione espressamente vietata (art. 24, comma 6, d.l. 137/2020). Ne consegue che, stante l'assenza di una espressa disciplina transitoria, in coerenza con le esigenze di contenimento del rischio di contagi da COVID-19, per l'efficace organizzazione delle attività dell'Ufficio nel contesto dell'emergenza epidemiologica, gli uffici potranno rifiutare anche il deposito in modalità cartacea degli atti, memorie, documenti, richieste e istanze difensive previsti dall'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p.

Non di meno, atteso il valore di radicale innovazione proprio della nuova disciplina legale e delle esigenze di adattamento organizzativo delle relative attività professionali, in via eccezionale potrà accettarsi il deposito in formato cartaceo, se accompagnato da idoneo supporto del relativo formato digitalizzato, in presenza di comprovate (dal difensore) difficoltà delle procedure di registrazione nel Portale Deposito atti penali ovvero dell'esigenza di deposito di documenti aventi natura e dimensione eventualmente eccedenti le compatibilità del sistema.

6. L'utilizzazione del Portale Deposito atti Penali (PDP), quale modalità esclusiva di deposito degli atti difensivi è attualmente limitata a documenti, memorie, richieste e istanze di cui all'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p., ma sarà ulteriormente ampliata a seguito dell'adozione di *“uno o più decreti del Ministro della Giustizia”* con i quali (ex art. 24, comma 2, d.l. 137/2020) *“saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico”* nel predetto portale. Anche a tali ulteriori atti si applicheranno, pertanto, le disposizioni sopra indicate.

7. Per tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli previsti dall'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p. è invece *“consentito il deposito mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44”*. Tale deposito, tuttavia, per avere valore legale, deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari a tal fine specificamente indicati in apposito decreto del Direttore Generale dei Sistemi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia (art. 24, comma 4, d.l. 137/2020).



**Per la Procura di Siena è stato individuato il seguente indirizzo PEC:
<<depositoattipenali.procura.siena@giustiziacert.it>>.**

8. Nell'invio della mail all'indirizzo PEC sopra indicato, si avrà cura di osservare le seguenti indicazioni:

- nell'oggetto della mail inserire numero e anno del procedimento penale e, ove conosciuto, il Magistrato titolare, nonché il tipo di atto allegato. Il numero del procedimento, ove non conosciuto, dovrà essere appositamente acquisito;
- nel testo della mail specificare quali e quanti atti vengono allegati;
- allegare il file in formato PDF con firma analogica o con firma digitale.

9. L'Ufficio Ricezione Atti curerà il costante monitoraggio della casella PEC, provvedendo allo smistamento degli atti così pervenuti alle Segreterie dei Magistrati titolari.

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata, la Segreteria del Magistrato titolare, in conformità a quanto prescritto dall'art. 24, comma 5, d.l. 137/2020, provvederà ad annotare nel registro (SICP) la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, provvederà altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC dell'Ufficio.

Le disposizioni sopra riportate, in ragione della piena vigenza del decreto legge n. 137 del 28.10.2020, hanno efficacia immediata.

Per tutte le problematiche connesse al funzionamento del nuovo servizio si potrà contattare la dott.ssa Emma Carmela Ferraro, direttore amministrativo responsabile dei servizi penali, al seguente indirizzo: emmacarmela.ferraro@giustizia.it.

La dott.ssa Ferraro provvederà ad organizzare e seguire il processo di formazione del personale delle segreterie.

Si comunichi ai Magistrati, anche onorari, al Personale amministrativo dell'Ufficio, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, al Presidente delle Camere Penali di Siena.

Si trasmetta copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello,



al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ai R.I.D. requirente e giudicante, nonché al C.I.S.I.A. di Siena.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Ufficio.

Siena, 16 novembre 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Salvatore Vitello – *Proc.*

